

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 26 febbraio 2003, n. 1099

Annulla T.A.R. Lazio - Latina, 5 giugno 2002, n. 666.

In base al principio della strumentalità delle forme, costituisce mera irregolarità – e non inficia i voti espressi – l'inosservanza delle prescrizioni relative all'identificazione degli elettori se contestualmente sono iscritti a verbale una serie di elementi che indicano in modo concorde l'identità dell'elettore assistito.

Omissis.

3.- Nel merito, come già rilevato, le parti discutono sull'idoneità dell'omessa identificazione di sei elettori con le modalità prescritte dall'art. 48 del D.P.R. n. 570/60 ad inficiare la legittimità delle operazioni elettorali e del conseguente risultato della consultazione, per come consacrato nel verbale di proclamazione degli eletti.

Posto, invero, che gli odierni ricorrenti hanno indicato i nomi degli elettori che, pur non essendo stati identificati con le forme prescritte e riportati nella lista degli elettori della Sezione, hanno, tuttavia, espresso il loro voto, giustificando, così, la riscontrata discordanza tra il numero delle schede scrutinate e quello dei votanti, la questione controversa si risolve nella disamina dell'idoneità delle diverse modalità di identificazione (appresso descritte) dei sei elettori non registrati nell'apposita lista a garantire le esigenze di certezza (sull'identità dei votanti) sottese alle prescrizioni contenute nell'art. 48 del D.P.R. n. 570/60 (che esige l'esibizione di un documento d'identità o di una tessera di riconoscimento o, in mancanza, l'attestazione dell'identità dell'elettore da parte di un membro dell'Ufficio Elettorale).

Il T.A.R. ha, in proposito, ritenuto insufficienti a garantire la validità del voto modalità di identificazione dell'elettore difformi da quelle prescritte dalla disposizione citata, giudicate, a quel fine, rigide, tassative e non surrogabili.

Gli appellanti criticano tale giudizio, assumendo che le diverse forme di riconoscimento degli elettori (non riportati nell'apposita lista) utilizzate dall'Ufficio costituiscono mere irregolarità, inidonee, come tali, ad inficiare la validità delle elezioni controverse, anche in conformità ai principi del rispetto della volontà degli elettori e della conservazione del voto.

Gli appellati difendono, di contro, il convincimento espresso dal T.A.R. in merito al carattere rigido delle modalità di identificazione prescritte dalla legge ed alla sanzione dell'invalidità radicale per la loro inosservanza.

Occorre premettere, quale parametro di giudizio della questione controversa, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale qui condiviso (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 1 giugno 2001, n. 2972), in materia di operazioni elettorali vige il principio di strumentalità delle forme, in base al quale fra tutte le possibili irregolarità rilevano, ai fini della invalidità, solo quelle sostanziali, che si risolvono, cioè, nella mancanza di elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato, sicché, nella fattispecie in esame, si deve accertare se le diverse modalità di riconoscimento degli elettori non registrati nell'apposita lista precludano o meno il perseguimento dell'interesse al quale risultano finalizzate le modalità di identificazione prescritte dall'art. 48 D.P.R. n. 570/60 (agevolmente ravvisabile nell'esigenza di acquisire la certezza dell'identità dell'elettore).

Così definito il criterio di valutazione della legittimità delle operazioni elettorali controverse, occorre verificare, innanzitutto, la validità del voto espresso da tre elettrici (... ed ...) che, ancorché non riportate, previa identificazione, nella lista autenticata degli elettori della Sezione, hanno, tuttavia, votato con un accompagnatore, in quanto fisicamente impedito, come si ricava dall'esame del paragrafo n. 11 del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Rileva il Collegio, a proposito della validità del voto assistito espresso dalle citate elettrici, che l'annotazione nell'apposito paragrafo del verbale, specificamente predisposto per raccogliere le informazioni necessarie ad assegnare validità al voto con accompagnatore, del numero di iscrizione del votante fisicamente impedito nella lista elettorale di sezione, del suo nome e cognome, del motivo specifico per cui l'elettore viene autorizzato a votare con accompagnatore, del nome e cognome del medico che ha attestato l'impedimento e del nome e cognome dell'elettore che assiste quello impedito, unitamente all'allegazione del certificato medico esibito, garantiscano con sufficiente certezza, per la molteplicità e l'importanza degli elementi a quel fine rilevanti, l'identità delle elettrici in questione.

Pur in mancanza dell'esibizione di un documento di identità (o, perlomeno, della sua verbalizzazione), l'annotazione a verbale delle numerose informazioni sopra elencate concorre, infatti, a costituire un sistema di notizie convergenti sull'identità dell'elettore (contestualmente riscontrata ed attestata anche dal medico e dall'elettore accompagnatore) che impedisce di nutrire alcuna dubbio al riguardo.

A fronte, in definitiva, della verbalizzazione di una serie di elementi che indicano concordemente l'identità dell'elettore assistito, si deve concludere che l'inosservanza delle prescrizioni relative all'identificazione dei votanti si rivela, in attuazione del principio della strumentalità delle forme, per come sopra illustrato, inidonea ad impedire il raggiungimento dello scopo al quale risultano preordinate le regole procedurali nella specie pretermesse e, quindi, del tutto irrilevante, quale mera irregolarità, ad inficiare la validità dei tre voti *ut supra* espressi.

Tale conclusione si appalesa, di per sé, decisiva ed assorbente, posto che lo scarto tra le due coalizioni è stato di quattro voti e che l'eventuale accertamento della nullità dei residui tre voti controversi risulterebbe inidoneo ad alterare l'esito delle elezioni, per il mancato superamento della prova di resistenza (e non essendo, peraltro, immaginabile che all'omessa identificazione di tre elettori consegua, anche in mancanza di un'incidenza di quel vizio sul risultato, l'invalidità dell'intera consultazione elettorale).

Omissis.